

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO - OBBLIGHI APPALTATORE.....	4
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	6
ARTICOLO 4 - COLLAUDO AUTOMEZZI	7
ARTICOLO 5 - GARANZIA.....	8
ARTICOLO 6 - COMPENSO E PREZZI UNITARI.....	9
ARTICOLO 7 - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	10
ARTICOLO 8 - PENALI	11
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ARTICOLO 10 - RECESSO	16
ARTICOLO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	17
ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA	18
ARTICOLO 13 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	19
ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI.....	20
ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	22
ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	23
ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO	24
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.....	24
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	24





ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE	25
ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	25
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI	25



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Sede Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Napoli _____ - Codice Fiscale e Partita Iva _____ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

_____ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il _____ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta n. _____ avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di 40 automezzi, articolata in due lotti uguali di 20 automezzi, di piccola portata, 2 assi allestiti con vasca ribaltabile da 5 mc, da adibire alla raccolta di rifiuti differenziati nonché l'affidamento del servizio di manutenzione in garanzia post-vendita (almeno 24 mesi) decorrente dal collaudo di ogni automezzo;
- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. _____ plichi contenenti le offerte;
- 3) che il concorrente _____, è risultato aggiudicatario del lotto/i n. _____;
- 4) che in data _____, la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
- 5) che in data _____, con nota _____, la Stazione Appaltante ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva;
- 6) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006;
- 7) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato

entro il termine previsto nei documenti di gara:

- la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
- le polizze RTC e RCO espressamente previste.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il _____
- per **Responsabile del Procedimento** si intende _____;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO - OBBLIGHI APPALTATORE

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta:

- a) l'incarico di eseguire la fornitura di n. 20 automezzi di piccole dimensioni per la raccolta dei rifiuti differenziati e relativo servizio di manutenzione ed assistenza, post vendita, in garanzia per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data del collaudo di ciascun automezzo;
- b) il servizio di assistenza e manutenzione post-vendita, non in garanzia, dei medesimi automezzi.

2.2 Nello specifico, l'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto si obbliga:

- a) a fornire alla Stazione Appaltante, all'atto della consegna di ciascun automezzo, al fine di consentirne l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, le attestazioni di all'art.



15, comma 3, del DM Ambiente 3 giugno 2014 n. 120, sulla idoneità del singolo mezzo di trasporto in relazione alla tipologia di rifiuti da trasportare, redatte secondo lo schema allegato alla documentazione di gara (Schema di attestazione ai sensi art. 15, comma 3 lett. a), del D.M. Ambiente n. 120/2014). Tale attestazione deve essere sottoposta, a cura e spese dell'Appaltatore, alla firma del Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante;

b) a fornire automezzi regolarmente omologati, collaudati, periziati per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, immatricolati ed iscritti al P.R.A., consegnati completi e pronti per l'immissione in servizio e muniti delle personalizzazioni con logo della Stazione Appaltante. Gli automezzi suindicati dovranno essere immatricolati, a cura e spese dell'Appaltatore;

c) a provvedere, a propria cura e spese, alla consegna degli automezzi presso l'autoparco della Stazione Appaltante sito in Napoli alla Via Volpicella n. 315 o presso altra sede indicata da quest'ultima, secondo il seguente calendario i cui termini devono ritenersi essenziali nell'interesse della Stazione Appaltante:

- n. 10 automezzi entro il 15 luglio 2015;

- n. 10 automezzi entro il 15 settembre 2015.

d) a garantire la disponibilità di un Centro Assistenza Autorizzato per l'esecuzione dell'assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, sito in _____ ad una distanza non superiore a 40 km dalla Casa Comunale di Napoli e munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, tra cui a titolo meramente esemplificativo: certificato di agibilità, licenza sanitaria, certificato prevenzione incendi, conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 ecc;

e) ad espletare il servizio di manutenzione in garanzia post-vendita per 24 mesi decorrenti dal collaudo di ogni automezzo;

f) ad eseguire gli interventi di manutenzione non in garanzia derivanti da guasti causati dalla Stazione Appaltante, previo ordinativo emesso dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante;



- g) ad applicare lo sconto offerto in sede di gara sull'importo di Euro 30,00/h previsto per la manodopera per un periodo di 5 anni dalla data di consegna del primo automezzo allestito;
- h) ad applicare lo sconto offerto in sede di gara, non inferiore al 30% sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'attrezzatura, vigente all'epoca dell'offerta, per un periodo di 5 anni, dalla data di consegna del primo automezzo allestito;
- i) ad applicare lo sconto offerto in sede di gara, non inferiore al 30%, sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'autotelaio e i gruppi funzionali aggiunti, vigente all'epoca dell'offerta, per un periodo di 5 anni, dalla data di consegna del primo automezzo allestito;
- l) a rispettare i tempi di espletamento del servizio di assistenza e manutenzione riportati nel preventivo accettato dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante;
- m) a predisporre un report mensile riepilogativo delle prestazioni di assistenza e garanzia post vendita e degli interventi straordinari (non in garanzia) su guasti causati dalla Stazione Appaltante posti in essere nel mese di riferimento. Tale report riepilogativo deve essere trasmesso, a mezzo e-mail, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento al Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- n) a designare un responsabile dell'appalto, che rappresenta il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Di detto responsabile devono essere forniti tutti i recapiti telefonici ed e-mail _____ al fine di garantire la piena reperibilità. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail.

ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO





3.1 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e degli articoli 300 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante ha affidato a_____l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), con il compito di verificare:

- a) che la fornitura degli automezzi e il servizio di assistenza e manutenzione siano eseguite a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel Contratto e nel Disciplinare;
- b) il rispetto dei termini di consegna da parte dell'Appaltatore;
- c) impartire prescrizioni ed istruzioni, mediante ordini di servizio, in merito alla corretta esecuzione del servizio di garanzia post-vendita, a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nell'espletamento delle sue funzioni si avvale del Servizio di Manutenzione. I recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono: tel. _____ e-mail _____.

ARTICOLO 4 - COLLAUDO AUTOMEZZI

4.1 La Stazione Appaltante provvede al collaudo/verifica di conformità degli automezzi consegnati dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto. Il collaudo è demandato ad una commissione, di almeno tre membri, presieduta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

4.2 Il collaudo si tiene entro 10 giorni dalla consegna di ciascun automezzo presso la sede in cui è stata eseguita la medesima consegna. La Stazione Appaltante deve convocare l'Appaltatore mediante avviso da trasmettere a mezzo pec almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per il collaudo. Nell'avviso saranno indicati data, orario e sede del collaudo.

4.3 L'Appaltatore deve partecipare, anche mediante un proprio delegato, alle operazioni di collaudo. La mancata partecipazione dell'Appaltatore alle operazioni



di collaudo comporta l'accettazione di quanto rilevato dalla commissione nel relativo verbale.

4.4 Nel corso delle operazioni di collaudo, la Commissione deve accertare la corrispondenza degli automezzi forniti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche previste nel Disciplinare.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ad ogni ulteriore verifica/prova che la Commissione ritenesse opportuno eseguire.

4.5 Le operazioni di collaudo devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal medesimo Appaltatore o dal suo delegato. Il verbale deve riportare gli estremi del Contratto e dell'eventuale ordine emesso (data, protocollo ecc), una sintetica descrizione delle operazioni di verifica espletate e l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Appaltatore ai fini della fatturazione degli importi dovuti per la fornitura degli automezzi.

4.6 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8 qualora il collaudo dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga:

- a) qualora ne sussistano le condizioni a provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dal verbale di collaudo;
- b) qualora, ad insindacabile giudizio della commissione di collaudo, i vizi e/o difetti non siano riparabili, a sostituire, a propria cura e spese, gli automezzi difettosi e/o viziati entro 30 giorni dal verbale di collaudo.

4.7 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo.

ARTICOLO 5 - GARANZIA

5.1 L'Appaltatore garantisce per 24 mesi, a decorrere dalla data del verbale positivo di collaudo, che gli automezzi forniti e collaudati siano idonei all'uso cui sono

destinati e siano esenti da vizi e difetti di produzione tali da pregiudicarne la funzionalità e/o da non renderli conformi a quanto previsto nella documentazione tecnica di gara.

5.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere i vizi e/o difetti di cui sopra, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta. Effettuata la denuncia, l'Appaltatore deve:

- c) qualora ne sussistano le condizioni provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dalla relativa denuncia;
- d) qualora ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante i vizi e/o difetti non siano riparabili, a sostituire, a propria cura e spese, gli automezzi difettosi e/o viziati entro 30 giorni dalla relativa denuncia.

ARTICOLO 6 - COMPENSO E PREZZI UNITARI

6.1 La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore un compenso sulla base dei seguenti prezzi unitari:

- a) per la fornitura degli automezzi un importo pari al prezzo unitario offerto in sede di gara pari ad Euro _____ per ciascun automezzo fornito;
- b) per il servizio di assistenza e di manutenzione post vendita in garanzia un importo unitario pari a _____ per ciascun automezzo.

6.2 Per il servizio di assistenza e di manutenzione post vendita non in garanzia, la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore un compenso da determinare sulla base delle seguenti condizioni:

- a) applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al _____ % sull'importo di € 30,00/h previsto per la manodopera;
- b) applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al _____ % sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'attrezzatura;

c) applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al ____% sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'autotelaio e i gruppi funzionali aggiunti

6.3 I prezzi di cui ai precedenti commi sono comprensivi degli oneri di sicurezza.

ARTICOLO 7 - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Termini di pagamento degli automezzi

Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di collaudo degli automezzi consegnati, l'Appaltatore emette fattura per un importo pari al prezzo unitario offerto per ciascun automezzo moltiplicato per il numero di automezzi consegnati e collaudati. La Stazione Appaltante esegue il pagamento dell'importo fatturato con le seguenti modalità:

- a) 25% a 30 giorni data fattura fine mese;
- b) 25% a 60 giorni data fattura fine mese;
- c) 25% a 90 giorni data fattura fine mese;
- d) il saldo a 120 giorni data fattura fine mese.

La fattura deve riportare gli estremi del Contratto o dell'eventuale ordine emesso dal Responsabile del Procedimento, il CIG del lotto/i aggiudicato/i e deve essere corredata da copia del verbale di collaudo, attestante la regolare esecuzione della fornitura di automezzi, rilasciato all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 4.

7.2 Termini di pagamento assistenza e manutenzione post vendita in garanzia

La Stazione Appaltante esegue il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione post vendita per ogni automezzo, in quattro rate semestrali identiche posticipate in funzione del prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Il pagamento delle rate viene eseguito entro 60 giorni f.m. dal ricevimento della fattura e previa attestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero del Servizio Manutenzione, della regolarità, in termini qualitativi e quantitativi (tenuto conto dei report mensili trasmessi), delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore nel semestre di riferimento.

7.3 Termini di pagamento servizio assistenza/manutenzione post vendita non in garanzia

La Stazione Appaltante esegue il pagamento, con cadenza mensile, del servizio di assistenza e di manutenzione non in garanzia, entro 60 giorni f.m. dal ricevimento della fattura, da emettere previa attestazione da parte del Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante della regolarità, in termini qualitativi e quantitativi dell'intervento eseguito.

7.4 Le fatture devono riportare il CIG del lotto/i aggiudicato/i, obbligatorio ai fini del pagamento, e devono essere corredate dall'attestazione di regolarità delle prestazioni eseguite rilasciata dal DEC, devono essere intestate ad A.S.I.A. - Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI ed inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it oppure all'e-mail fatture@asianapoli.it.

6.4 Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 Penale per ritardata consegna

8.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare salvo il risarcimento del maggior danno:

a) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il

decimo, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti all'art. 2.2 lett c);
b) una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il venticinquesimo, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti all'art. 2.2 lett. c);
c) una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, successivo al ventiseiesimo giorno, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti all'art. 2.2 lett. c) fermo restando in quest'ultimo caso il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 9.

La consegna di automezzi sprovvisti della documentazione prevista per il relativo utilizzo (es. contrassegni, permessi, collaudi, attestazione ai sensi art. 15, comma 3 lett. a) del D.M. Ambiente n. 120/2014 ecc - cfr art. 2.2 lett. a e b) sarà considerata come non avvenuta, con conseguente applicazione delle penali innanzi descritte (lettere a, b) e c) fino al momento della consegna della documentazione necessaria. Oltre il ventiseiesimo giorno, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

8.2 Per mancato superamento del collaudo di accettazione

Nel caso di mancato superamento del collaudo, gli automezzi saranno considerati come non consegnati nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che l'Appaltatore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il quindicesimo, nell'eliminazione delle anomalie;
- b) una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il sedicesimo ed il trentesimo, nell'eliminazione delle anomalie.

Dal trentunesimo giorno la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 9. Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di collaudo.

8.3 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia e non in garanzia

a) Ritardo nel servizio di assistenza

La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il settimo, nella riconsegna degli automezzi rispetto tempi riportati nel preventivo di riparazione accettato dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante. Qualora il ritardo superi i sette giorni, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far eseguire la riparazione presso altre officine, addebitandone il costo all'Appaltatore ed applicando, inoltre, una penale pari a 100 €/giorno per i successivi giorni necessari alla riparazione.

b) Difformità/anomalie servizio di assistenza/manutenzione

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non esaustivi o difformi rispetto alle richieste formulate dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altre officine, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, e di applicargli una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di fermo macchina.

c) Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e/o dal Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici addebitando i relativi costi all'Appaltatore.

8.4 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero il Servizio di Manutenzione entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero il Servizio di Manutenzione nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

8.5 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9. Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a. qualora venga accertata l'insussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti morali richiesti per la partecipazione alla gara;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo del Contratto, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010;
- e. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- f. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;



- g. nel caso di subappalto abusivo e violazione degli obblighi di cui al successivo art. 11 sul subappalto;
- h. violazione di quanto previsto dall'art. 15 del Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del Contratto;
- i. nel caso in cui il ritardo nella consegna degli automezzi abbia superato il 26° giorno rispetto alla data prevista;
- j. nel caso in cui il ritardo nel ripristino dei vizi/difetti/anomalie ovvero non conformità alle specifiche tecniche riscontrati in sede di collaudo abbia superato i 30 giorni dalla relativa constatazione.

Nei casi previsti dalle precedenti lett. a), b), c) e d) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, mediante una mera comunicazione, da trasmettere a mezzo PEC all'Appaltatore, della volontà di avvalersi della presente clausola e senza bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei restanti casi, gli inadempimenti che legittimano la risoluzione del Contratto, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 7 giorni da quando si è verificato l'evento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del Contratto.

9.2 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso

inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

9.3 Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause innanzi contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs n. 163/2006, di provvedere a tutti gli incombeni connessi allo scioglimento del rapporto contrattuale. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 10 - RECESSO

10.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

10.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere, anche parzialmente, dal Contratto previo preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento delle prestazioni rese a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso avrà efficacia ed al rimborso delle spese sostenute e dimostrate in funzione dell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a



quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..

ARTICOLO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

11.1 Ai sensi dell'art.118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che ricorrerà al subappalto per le seguenti prestazioni:

a. _____

b. _____

11.2 L'Appaltatore, nel chiedere l'autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autenticata del contratto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Nel caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascun soggetto che compone l'RTI.

11.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore o del cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. In caso di controversia insorta tra l'Appaltatore e i subappaltatori o cottimisti e fino alla risoluzione della stessa, la Stazione Appaltante potrà anche operare a garanzia in corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all'Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. L'Appaltatore prende atto, altresì, che il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

11.4 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di



risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ *[da determinare in base al ribasso in sede di gara]* di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006). Gli estremi della polizza sono i seguenti _____. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore,





nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni singolo automezzo presso l'autoparco e/o altra sede indicata dalla Stazione Appaltante, mentre il Centro di Assistenza, mediante la produzione di apposita polizza, si accolla tutti i rischi correlati al servizio di assistenza e manutenzione in garanzia e non, per tutta la durata del Contratto.

A tal fine sia l'Appaltatore che il Centro di Assistenza sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Appaltatore che del Centro di Assistenza.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura





assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico sia dell'Azienda aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

14.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

14.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

14.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle



contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

15.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle sole forniture di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante il rilascio di apposito certificato confermato dal RUP (cfr art. 10 del Contratto), a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG del lotto/i aggiudicato/i e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG del lotto/i aggiudicato/i
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

15.3 E' fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque

forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16- QUINTO D'OBBLIGO

16.1 Qualora si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento od una diminuzione delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto alle stesse condizioni del Contratto.

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di apportare un aumento delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo del Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e remunerate agli stessi prezzi e cioè applicando il ribasso offerto in sede di gara per ciascuna tipologia di prestazione dedotta in Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del Contratto (parametrato sui 24 mesi di affidamento del servizio), l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite a regola d'arte.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: _____

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni

dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG _____ del lotto/i aggiudicato/i.

17.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17.5. Il Contraente si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO

18.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.



18.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

18.3 L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

19.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

21.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone



integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

22.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006.

22.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

22.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto;:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) DUVRI;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

23.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto





e sottoscritte dalle Parti.

23.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 163/2006 e smi; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Napoli,

L'Appaltatore

ASIA NAPOLI SpA

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente gli articoli 7 (Contabilità e termini di pagamento) e 22 (Foro competente) del Contratto.

L'Appaltatore

ASIA NAPOLI SpA

